

# Statuto

## Titolo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Denominazione – Sede – Durata

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato una associazione di promozione sociale "Lesbiche Unite del Nord Est APS", da ora in avanti denominata "LUNE APS" e/o "LUNE", con sede a Udine in via Tiberio Deciani, 89/135.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione "LUNE APS" non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle Enti Associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

#### Art. 2

##### Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è redatto utilizzando il femminile politico e altrettanto sarà per ogni comunicazione ufficiale

#### Art. 3

##### Carattere associativo

"LUNE APS" è organizzazione estranea ad ogni attività partitica, religiosa e razziale, intende perseguire esclusivamente le finalità di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 di seguito meglio specificate ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria delle sue aderenti.

"LUNE APS" può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - anche delle socie delle proprie Enti Associate - fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del C.T.S., quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie o al cinque per cento del numero delle singole socie.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione delle aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

#### Art. 4

##### Finalità

L'Associazione "LUNE APS" si prefigge di:

A) combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle donne lesbiche, bisessuali e transessuali, rivendicare il riconoscimento ed il pieno godimento dei diritti civili, dando loro visibilità mediante:

l'azione volta a favorire il dialogo e l'iniziativa comune con associazioni femministe, al fine di opporsi alla divisione fra donne;

la comunicazione attiva con il movimento LGBT+ e con tutti i movimenti che operano per la libertà sostanziale delle persone;

l'attivazione di un servizio legale per la denuncia ed il perseguimento delle discriminazioni contro le lesbiche;

l'intervento nella scuola, volto a stabilire un contatto con studentesse ed insegnanti lesbiche, in vista dello sblocco dell'attuale situazione di clandestinità;

B) promuovere forme di espressione artistica e culturale realizzate dalle donne, con particolare

attenzione all'arte ed alla cultura lesbica, mediante:

organizzazione di corsi, conferenze, incontri, stage, promozione ed organizzazione di spettacoli, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e arti visive; promozione e realizzazione di progetti di sviluppo di ogni attività finalizzata alla diffusione della cultura e dell'informazione delle donne lesbiche;

C) creare un luogo di incontro e socializzazione per le donne, mediante:

l'utilizzazione della sede dell'associazione anche come luogo di incontro e socializzazione, ove siano svolte attività aggregative, ricreative e ludiche;

l'organizzazione di feste private, sia presso la sede dell'associazione che presso locali pubblici;

D) creare spazi sociali cui le donne lesbiche, bisessuali e transessuali provenienti da comunità, storicamente migranti possano partecipare senza discriminazione;

E) fornire un servizio telefonico di informazione e consulenza;

F) creare gruppi di auto-aiuto per donne lesbiche, bisessuali e transessuali in difficoltà.

L'Associazione potrà attivare ogni iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi prefissati. Potrà tra l'altro attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, collaborare e partecipare a manifestazioni in Italia e all'Estero, esercitare, in via secondaria e strumentale senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

## Titolo II

### Risorse ed attività economiche

#### Art. 5

##### Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

dalle entrate che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari delle associate che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associate, accettate dalla Segreteria che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:

i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione della Segreteria, dalla presidente, la quale compie i relativi atti giuridici;

le convenzioni sono accettate con delibera della Segreteria che autorizza la presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali, finalizzate al proprio autofinanziamento.

(e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutte le aderenti.

#### Art. 6

##### Durata del periodo di contribuzione

L'anno finanziario dell'associazione corrisponde all'anno solare.

L'importo relativo è stabilito annualmente dall'assemblea.

L'aderente dimissionaria o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuta al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## Art. 7

### Diritti delle associate sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità consimili. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

## Art. 8

### Responsabilità ed assicurazione

"LUNE APS" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuna delle aderenti può per questi essere ritenuta individualmente responsabile.

Le aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, previa delibera della Segreteria, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

## Titolo III

### Associate

## Art. 9

### Ammissione

Possono associarsi a "LUNE APS" tutte le persone, senza distinzione di età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

L'ammissione delle socie ordinarie è deliberata dalla Segreteria, previa presentazione di domanda scritta da parte della richiedente, controfirmata, per le minorenni, dall'esercente la potestà genitoriale, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutata.

La qualità di aderente e associata non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

## Art. 10

### Diritti delle associate

Le associate, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere elette negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Esse hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Le associate volontarie hanno diritto ad essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Le associate lavoratrici hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratrici dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

## Art. 11

### Doveri delle associate

Le associate hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione.

Tali attività potranno essere fornite a titolo volontario e gratuito (socie volontarie) o dietro corrispettivo (socie lavoratrici).

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Il comportamento verso le altre associate, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Le associate s'impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta della Segreteria. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### Art. 12

##### Recesso ed esclusione

La qualità di associata si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascuna associata può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associata che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni della Segreteria, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere esclusa dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea.

La perdita – a qualsiasi titolo – della qualità di socia non dà diritto alla ripetizione della quota associativa.

### Titolo IV

#### Organi dell'Associazione

#### Art. 13

##### Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) la segreteria;
- 3) la presidente;

#### Art. 14

##### Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutte le socie in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è presieduta dalla presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o tramite videoconferenza.

Ha diritto di voto in assemblea solo chi vi partecipa personalmente.

#### Art. 15

##### Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione della presidente.

La presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggere nella sede dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) delle socie; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

#### Art. 16

##### Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle socie; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle presenti.

#### Art. 17

##### Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano.  
Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  delle associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

#### Art. 18

##### Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dalla segretaria o in caso di sua assenza da una componente dell'assemblea e sottoscritto dalla presidente.

Il verbale può essere consultato da tutte le associate che hanno il diritto di trarne copia.

#### Art. 19

##### Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

##### in sede ordinaria:

discutere e deliberare sul bilancio di esercizio e sulle relazioni della Segreteria e delle revisore dei conti;

eleggere i membri della Segreteria;

fissare, su proposta della Segreteria, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;

deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dalla Segreteria;

##### in sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento dall'associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

deliberare sull'espulsione delle socie;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dalla Segreteria.

#### Art. 20

##### Segreteria

La Segreteria è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti elette dall'assemblea delle associate.

In caso di dimissioni o decadenza delle componenti, la Segreteria sarà integrata dalle componenti mancanti attingendo dalla lista delle non elette in base al numero dei voti ricevuti.

La Segreteria si riunisce validamente con la presenza – anche tramite videoconferenza - della maggioranza delle consigliere e le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello della presidente; non è ammessa delega.

La Segreteria è convocata dalla presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutte le consigliere, a cura della presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza la Segreteria può essere convocata, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

Nella prima seduta, convocata dalla presidente uscente dell'associazione, la Segreteria elegge tra le proprie componenti la Presidente dell'Associazione, la Vicepresidente, la Tesoriera e la Segretaria.

#### Art. 21

##### Durata e funzioni

Le consigliere elette durano in carica per un periodo di un anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

La Segreteria elegge al suo interno la presidente, la vicepresidente, la tesoriera e la segretaria.

La Segreteria svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni generali assunte dall'assemblea.

La Segreteria si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle consigliere. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La Segreteria: svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

predispone bilancio d'esercizio ed ogni altra eventuale forma di rendicontazione necessaria da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;

sottopone all'assemblea delle aderenti proposte di modifica dello statuto;

delibera l'ammissione delle nuove socie;

provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

## Art. 22

### La Presidente

La presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

La presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dalla vice presidente con gli stessi poteri.

La presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio della Segreteria e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

La presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio della Segreteria curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

## Art. 23

### La Segretaria

L'associazione ha una segretaria nominata dal consiglio della Segreteria la quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni della segreteria e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri delle associate volontarie e lavoratrici;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
- e) esercita ogni altra funzione attribuitale dal regolamento o conferitale dalla Segreteria o dalla presidente.

## Art. 24

### La Tesoriera

L'associazione ha una tesoriera nominata dal consiglio della Segreteria la quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitale dal regolamento o conferitale dalla Segreteria o dalla presidente.
- c) controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

## Titolo V

### Il bilancio

#### Art. 25

##### Bilancio consuntivo e preventivo

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto a cura della Tesoriera e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può

essere chiesta da tutte le aderenti.

Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio dev'essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità consimili.

## **Titolo VI**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 26**

##### **Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura della Segreteria.

#### **Art. 27**

##### **Collegio arbitrale**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e le socie nonché tra le socie medesime, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri eletti dall'assemblea, le quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 28**

##### **Scioglimento**

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 29**

##### **Rinvio**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

